AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

PROPOSTA DI DELIBERA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL XX/XX/2017

Delibera n°	**del**

Oggetto: Ricorso ex L. 92 del 28/06/2012 (Riforma Fornero)

Il Direttore Generale, d'intesa con Il Direttore Amministrativo, e il responsabile Unità Organizzativa Affari Generali e Legali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- è stato notificato **in data 24/10/2017** il ricorso ex L. 92 del 28/06/2012 (riforma Fornero) del sig. De Mitri Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Murianni, avverso il provvedimento di destituzione dal servizio ex art. 45, sub 2), 4), 8) e 9) del Regolamento Allegato A. al R. D. n. 148/1931 (all. n. 01);
- l'ex dipendente, per il tramite del suo legale, ha chiesto al giudice adito di:
    a) dichiarare l'illegittimità, inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al ricorrente e, conseguentemente, condannare l'AMAT S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente in seguito all'illegittimo licenziamento e corrispondente alla retribuzione globale spettante di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre al risarcimento dei danni nella misura di 24 mensilità;
    b) in subordine al punto a), nella denegata disapplicazione alla fattispecie de qua della tutela reale piena, stante comunque l'illegittimità del licenziamento, procedere alla riassunzione del ricorrente o, in mancanza, al risarcimento del danno mediante corresponsione dell'indennità risarcitoria, tra dodici e ventiquattro mensilità, della retribuzione globale di fatto, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
    c) condannare l'AMAT S.p.A. al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio in favore dei procuratori anticipatari.
- il giudice del lavoro ha fissato l'udienza di comparizione per **il giorno 30/11/2017** alle ore 09:00 assegnando alla parte resistente termine, fino a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione in giudizio;
- il valore del giudizio è indeterminabile.

Rilevato che:

- l'affidamento dell'incarico professionale deve essere effettuato da un professionista del ramo;

Considerato che:

- con verbale del Collegio Sindacale del 06/10/2017 codesto collegio ha richiesto che le proposte di delibera siano corredata da almeno tre preventivi di spesa, da copia della polizza assicurativa e da curriculum da cui risultino le precedenti esperienze, attuando una rotazione dei nominativi;

Tanto premesso, per le ragioni esposte si propone:

- di conferire l'incarico per la difesa in giudizio dell'AMAT S.p.A. al legale che sarà individuato dal Collegio sindacale al termine dell'esame dei preventivi che saranno richiesti ad almeno tre legali individuati dallo stesso Collegio, come indicato nel verbale sopra citato.
- Il Capo Unità Organizzativa Affari Generali e Legali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, dottoressa Tiziana Tursi _____
- Il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo: _____
- Il Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca: _____

IL COLLEGIO SINDACALE

- vista e condivisa la proposta formulata dal Direttore Generale;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni esposte;
- visto lo Statuto della Società,

  a voti unanimi,

DELIBERA

- di autorizzare la Direzione aziendale a richiedere il preventivo di spesa, nonché curriculum professionale e copia della polizza assicurativa professionale ai sottoelencati Avvocati:

  _____

  _____

  _____

  _____

  _____

- di riservarsi la valutazione degli stessi e la designazione del legale da officiare, da comunicare alla Direzione, autorizzando la stessa a trasmettere ai legali sopra menzionati copia del ricorso con i dati anagrafici anonimizzati.

Oggetto: CONSEGNA: proposta di deliberazione De Mitri Vincenzo
Mittente: posta-certificata@postecert.it
Data: 08/11/2017 17.48
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2017 alle ore 17:48:40 (+0100) il messaggio
"proposta di deliberazione De Mitri Vincenzo" proveniente da
"affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "luciano.latartara@pec.commercialisti.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: B1FBE037-F30E-371F-326E-C2A7CBE3DA63@telecompost.it

Allegati:

postacert.eml	2,8 MB
daticert.xml	1,2 kB

Oggetto: CONSEGNA: proposta di deliberazione De Mitri Vincenzo
Mittente: posta-certificata@postecert.it
Data: 08/11/2017 17.48
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2017 alle ore 17:48:41 (+0100) il messaggio
"proposta di deliberazione De Mitri Vincenzo" proveniente da
"affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "paola.fischetti@pec.commercialisti.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: B1FBE037-F30E-371F-326E-C2A7CBE3DA63@telecompost.it

Allegati:

postacert.eml	2,8 MB
daticert.xml	1,2 kB

Oggetto: CONSEGNA: proposta di deliberazione De Mitri Vincenzo
Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Data: 08/11/2017 17.48
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2017 alle ore 17:48:39 (+0100) il messaggio
"proposta di deliberazione De Mitri Vincenzo" proveniente da
"affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "mail@pec.studioamodio.eu"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: B1FBE037-F30E-371F-326E-C2A7CBE3DA63@telecompost.it

Allegati:

daticert.xml	1,0 kB
postacert.eml	2,8 MB

STUDIO LEGALE
Avv. FRANCESCO MURIANNI
V.le Virgilio 101/B - Tel. 099 7328774
74121 - TARANTO

8419/17 COPIA

Avv. Francesco MURIANNI
6252
Rappresentatemi e difendetemi per il presente giudizio, in ogni fase e grado, cautelare e di merito, compresa la fase esecutiva, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre accertamento tecnico preventivo e successivo giudizio di merito, , spiegare domanda riconvenzionale, proporre appelli, appelli incidentali, opposizioni, reclami, chiamare in causa terzi, transigere, e conciliare la lite, di quietanzare gli atti transattivi, , sottoscrivere atti di precetto, di pignoramento e di intervento, riassumere il giudizio ove occorra, rinunciare al giudizio ed agli atti, nonché accettare rinunce al giudizio ed agli atti, promuovere tentativi di conciliazione, ratificando sin d'ora il suo operato. Vi autorizzo a nominare in Vs. vece altro procuratore con stessi poteri. Dichiaro di non aver versato, alcun contributo a titolo di concorso per spese legali. Dichiaro di esonerarVi dalle comunicazioni relative al presente giudizio e che provvederò personalmente ad informarmi presso il suo studio dell'andamento della causa. Dichiaro di essere stato informato in merito alla possibilità di essere tenuto al pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art .152 disp. Att. C.p.c. così come sancito nella suddetta disposizione ed in merito alle dichiarazioni mendaci. Vi autorizzo, ex Dlvo 196/03 e succ. modif. o integrazioni, al trattamento e diffusione dei miei dati personali dichiarando di aver ricevuto adeguata informativa così come sancito nella suddetta disposizione e di aver ricevuto preventivo scritto in merito ai compensi per l'attività da svolgere. Eleggo domicilio nel Vs. studio in Taranto
Taranto _____
è autentica

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex L. 92 del 28 giugno 2012 (riforma Fornero)

DE MITRI Vincenzo, cod. fisc. **DMTVCN52B26L049L, nato a Taranto** il **26.02.1952, e** residente in **Taranto**, alla via Bergamini, 6, elettivamente domiciliato in **TARANTO,** al Viale Virgilio 101/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco MURIANNI, dal quale è rapp.to e difeso, C.F. MRNFNC65L01L049N, fax 099.9942822, casella pec: **murianni.francesco@oravta.legalmail.it**, come da procura a margine del presente atto,

PREMESSO CHE

A) Il ricorrente, dipendente dell'AZIENDA PER LA MOBILITA' DELL'AREA URBANA DI TARANTO, AMAT. SPA, in data 08.05.2017, riceveva notifica del provvedimento amministrativo, prot. 8074, con il quale gli veniva comunicata la destituzione dal servizio ex art. 45, sub. 2), 4), 8) e 9) del Regolamento,, All A) al R.D. n. 148/1931;

B) Alla base del provvedimento l'Amministrazione datrice di lavoro adduceva, in sintesi, il fatto che il DE MITRI fosse indagato per i reati di truffa aggravata e continuata in concorso, ex art. 81 cpv, 110 e 640 c.p, 61 c.p, in danno dell'azienda. In particolare il ricorrente, secondo le accuse mossegli, avrebbe dato luogo ad assenze ingiustificate dal servizio dello stesso ricorrente, e di altri colleghi, occultate da presenze apparenti mediante l'utilizzo del badge personale nella fase di registrazione del sistema di rilevazione aziendale;

- 6 OTT. 2017

C) In seguito alla contestazione disciplinare il De Mirei con memoria del 10.04.2017, negava ogni addebito;

D) La destituzione dal servizio, ovvero il licenziamento, che qui formalmente si impugna, benché già impugnato dal ricorrente con raccomandata ricevuta dalla amministrazione **convenuta il 09.06.2017, tramite pec, è illegittimo, ingiustificato ed inefficace ;**

E) Il licenziamento, invero, è assolutamente illegittimo poiché nessuna contestazione può essere mossa al ricorrente;

F) In primo luogo è opportuno precisare che il ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa con assoluta serietà e diligenza tant'eè che non è mai stato destinatario di alcun provvedimento disciplinare. Tutti i fatti addebitati, siano essi riferibili a presunte assenze del ricorrente o a comportamenti presuntivamente artificiosi sono il frutto di illazioni e supposizioni che non trovano alcun riscontro concreto nella realtà in quanto il ricorrente non si è mai assentato ingiustificatamente, facendo timbrare ad altri il proprio cartellino, né, tantomeno, ha timbrato il cartellino di altri colleghi al fine di mascherarne l'assenza. Tutte le contestazioni mosse nei confronti del ricorrente da parte dell'Azienda e poste a base della risoluzione del contratto sono pertanto false e destituite da qualsiasi fondamento;

G) E' appena il caso di precisare che, in tema di licenziamento per giusta causa, è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 23-02-2009, n. 4368). Pertanto la decisione in merito alla legittimità del licenziamento

non può basarsi sulla sentenza di condanna non definitiva né, tantomeno, sul mero rinvio a giudizio vigendo nell'ordinamento il principio della presunzione di innocenza considerando, tra l'altro, che nella fattispecie de qua non vi è stato alcun rinvio a giudizio. Ad ogni modo, nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può, e deve, liberamente valutare le prove raccolte, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale. In particolare, l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese dai testimoni, nel corso delle indagini preliminari, è un problema che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell'ambito del processo penale ma non assume alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare al fondatezza degli addebiti mossi come giusta causa di licenziamento (Cfr. *Cassazione civile , sez. lav., 17 giugno 2002, n. 8716)*;

H) - In questi termini le sentenze della Suprema Corte secondo la quale l'imputazione penale di aver commesso un determinato reato non può giustificare da sola il licenziamento. Occorre accertare l'effettiva sussistenza dei fatti addebitati penalmente e l'imputabilità al dipendente (profilo oggettivo e soggettivo dell'accusa), al fine di procedere ad un licenziamento disciplinare. In particolare, la S.C. di Cassazione, sezione lavoro, 10 settembre 2003 n. 13294 ha precisato che "il giudice davanti a cui sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario, ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto, deve accertare l'effettiva

sussistenza di fatti, riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili oggettivi e soggettivi, l'adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva, mentre non può ritenere integrata la giusta causa di licenziamento sulla base del solo fatto oggettivo del rinvio a giudizio del lavoratore e di una ritenuta incidenza di quest'ultimo sul rapporto fiduciario e sull'immagine dell'azienda;

I) IL licenziamento intimato è quindi palesemente illegittimo in quanto la l'Amministrazione ha ritenuto colpevole il **DE MITRI** senza procedere ad alcun accertamento in merito alla effettiva responsabilità o meno del medesimo circa i fatti contestati e ritenendo che la sola notizia di reato e la pubblicità che era stata data alla stessa sulla stampa sarebbero dunque bastate per incrinare irreversibilmente il rapporto fiduciario. E' evidente che, in tale maniera il licenziamento sarebbe giustificato sulla base di una mera "responsabilità oggettiva" del lavoratore, in contraddizione con il principio secondo cui la sussistenza di una giusta causa di licenziamento deve essere valutata sulla base sia degli elementi soggettivi sia di quelli oggettivi;

J) Ne consegue che l'avvenuta formulazione, a carico del lavoratore, di un'imputazione per supposti reati, fra l'altro non corroborati da alcun supporto probatorio, non costituisce giusta causa di licenziamento ove non sia anche dimostrata la colpevolezza del dipendente. E ciò anche perché il datore di lavoro, finché non sia fornita la prova degli addebiti contestati in sede penale, è sufficientemente tutelato dalla sospensione cautelare, da lui adottabile in base alla disciplina collettiva o nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo.

K) Ulteriore vizio nel procedimento disciplinare è costituito dalla violazione dell'art 46 , All A) al R.D. n. 148/1931 per non essere stata disposta la sospensione dal servizio sino all'esito del giudizio penale con sentenza definitiva;;

L) Proprio in ultima analisi si reputa necessario, dopo aver sottolineato l'illegittimità del licenziamento in ragione della sua sproporzionalità, dell'inesistenza di gravi motivazioni e dell'insussistente lesione del vincolo fiduciario, far rilevare, anche in punto di fatto, l'assoluta inconsistenza e la rilevante genericità delle motivazioni poste alla base dell'impugnato licenziamento. E' di solare evidenza, inoltre, la genericità ed illegittimità delle contestazioni di addebito disciplinare in quanto non contenenti riferimenti specifici oggettivi, soggettivi e di tempo;

M) IL licenziamento, pertanto, deve essere considerato inefficace sin dalla sua intimazione con conseguente diritto del lavoratore al reintegro immediato nella propria posizione e nel proprio livello di inquadramento, oltre al risarcimento del danno patito e patendo;

N) Come più volte precisato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di pubblico impiego **(ex plurimis, Cassazione Civile, sez. lavoro, 09/06/2016 n° 11868)** opera la tutela reale "piena" prevista dall'art. 18 della legge 300/1970, ante riforma;

O) Deriva che, in seguito all'illegittimità dell'impugnato licenziamento, spetta alla ricorrente l'immediata reintegra nel posto di lavoro, oltre al diritto al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali sempre con riferimento al medesimo periodo di tempo, nonché il risarcimento del

danno subito in seguito al licenziamento e corrispondente alla retribuzione globale spettante di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra;

P) Da quanto sopra riportato emerge la illegittimità del licenziamento per mancanza della giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo, e per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", nonché per violazione delle norme sul procedimento disciplinare. Le gravi violazioni procedimentali da parte dell'amministrazione nell'adottare il provvedimento espulsivo innanzi puntualmente rilevate sarebbero di per sé stesse sufficienti a giustificare il provvedimento di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, con ogni ovvia conseguenza di legge. Si consideri, anche, che il licenziamento è stato comminato per fatti privi di rilevanza giuridica e, pertanto, inesistenti;

Q) Tale licenziamento, pertanto, **deve essere considerato illegittimo ed inefficace** sin dalla sua intimazione e da diritto al lavoratore al reintegro immediato nella propria posizione e nel proprio livello di inquadramento, oltre al risarcimento del danno nella misura di **ventiquattro mensilità** della retribuzione globale di fatto, - ovvero o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;

R) - In subordine, nella denegata disapplicazione alla fattispecie de qua della tutela reale piena, stante comunque l'illegittimità del licenziamento, il ricorrente ha diritto alla riassunzione o, in mancanza, al risarcimento del danno mediante corresponsione dell'indennità **risarcitoria** tra **dodici e ventiquattro mensilità** della retribuzione globale di fatto, - ovvero o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione

monetaria ed interessi;

- Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

1) dichiarare l'illegittimità, inefficacia, e/o nullità, del licenziamento intimato al ricorrente e, conseguentemente, condannare l'AMAT s.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché condannare la convenuta al risarcimento del danno subito da ricorrente, in seguito all'illegittimo licenziamento, e corrispondente alla retribuzione globale spettante di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra oltre al risarcimento dei danni, nella misura di 24 mensilità;:
2) In subordine, nella denegata disapplicazione alla fattispecie de qua della tutela reale piena, stante comunque l'illegittimità del licenziamento, il ricorrente ha diritto alla riassunzione o, in mancanza, al risarcimento del danno mediante corresponsione dell'indennità **risarcitoria** tra **dodici e ventiquattro mensilità** della retribuzione globale di fatto, - ovvero o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari;
4) Ai fini dell' 14 del T.U. delle spese di giustizia – dpr 115\02 si dichiara che il valore della **lite è indeterminato;**

5) Si dichiara che la presente controversia **è esente dal contributo** unificato, ex art. 9, comma 1, bis, DPR 115/2002, in quanto il ricorrente è titolare di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, **INFERIORE ad € 31.884,48** (triplo dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009);

6) **Ai sensi dell'art. 125, c. I, c.p.c., e dell'art. 16, c. Ibis, d.lgs. 546/1992, si indicano i seguenti recapiti: Avv.** Francesco MURIANNI, dal quale è rapp.ta e difesa, C.F. MRNFNC65L01L049N, fax 099.9942822, casella pec: murianni.francesco@oravta.legalmail.it;

- A tal fine il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

Che il Tribunale voglia:

- fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire personalmente;

A tal fine il ricorrente

CHIEDE

Che il Tribunale voglia:

- fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire personalmente;

- in via istruttoria, e senza l'inversione dell'onere della prova, sin d'ora si chiede di essere ammessi alla prova per testi contraria a quella eventualmente articolata dalla resistente;

- Si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

1 copia Provvedimento licenziamento

2 lettera impugnativa licenziamento;

3 lettera di contestazione ;

4 [illegible];

5 Lettera di risposta alle contestazioni;

6 Certificazione esenzione C.U.;

Taranto, lì data del deposito

Avv. Francesco MURIANNI

Il Giudice del lavoro

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 1 co. 47-48 l. 28.6.2012 n. 92;

f i s s a

l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 30/11/2017 alle ore 9,00 con il seguito;

a s s e g n a

alla parte ricorrente termine sino a venticinque giorni prima della udienza per la notifica del ricorso e del presente decreto;

a s s e g n a

alla parte resistente termine sino a cinque giorni prima della stessa udienza per la costituzione in giudizio; depositare le fonti e presentare in udienza gli informandi.

d i s p o n e

che la notificazione sia eseguita a cura della parte ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.

Taranto, 19 ottobre 2017

Il Giudice

Il Cancelliere
(Grazia BALDI)

E' copia conforme all'originale
Taranto, li 19 OTT. 2017
l'assistente Giudiziario
Grazia BALDI

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Francesco MURIANNI, come in atti, nella qualità, io sottoscritto assistente UNEP, presso la Corte d'Appello di LECCE, sez distacc. di Taranto, HO NOTIFICATO, il suesteso atto all'**AZIENDA PER LA MOBILITA' DELL'AREA URBANA DI TARANTO, AMAT. SPA,** in persona del legale rapp.te pro-tempore, via C. Battisti, 657, TARANTO, quivi, mediante consegna di copia conforme a mani del Sig. Lorenzo STASOLLA impiegato ivi addetto, incaricato della ricezione

TA 24/10/2017

Corte di Appello di LECCE
Sezione distaccata di TARANTO
Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti
Il Funzionario Giudiziario
CIPOLLA

AMAT
Azienda per le mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17974

da 24 OTT. 2017

AD Amm.re Delegato ☑
DG Direttore Generale ☑
DA Direttore Amministrativo ☑
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☑
UAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☑
URAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

UNEP - TARANTO

Modello A/Ter P / 1 Cr. 10647

NON URGENTE

Trasferte	€ 5,49
Spese Postali	€ 0,00
TOTALE	**€ 5,49**

(SPESE POSTALI E TRASFERTE ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta
21/10/2017
L'Ufficiale Giudiziario

-3I1110647/1

Oggetto: proposta di deliberazione De Mitri Vincenzo
Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>
Data: 08/11/2017 17.50
A: mail@pec.studioamodio.eu, luciano.latartara@pec.commercialisti.it, paola.fischetti@pec.commercialisti.it
Ccn: dicecca <direttoregenerale@pec.amat.ta.it>, PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>

Si invia quanto in oggetto.

Il file in formato pdf contiene, oltre alla proposta di deliberazione, il ricorso.

Dott.ssa Tiziana Tursi

Allegati:

deliberazione incarico Ricorso De Mitri Vincenzo 08 11.doc	112 kB
Proposta di delibera del Collegio Sindacale_DE MITRI.pdf	2,0 MB

Oggetto: CONSEGNA: Proposta di deliberazione Comegna Anna
Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Data: 13/11/2017 8.50
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/11/2017 alle ore 08:50:49 (+0100) il messaggio
"Proposta di deliberazione Comegna Anna" proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "mail@pec.studioamodio.eu"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 469D7A53-AC01-13CC-5F95-5500CD42A56C@telecompost.it

Allegati:

daticert.xml	1,1 kB
postacert.eml	938 kB

Oggetto: CONSEGNA: Proposta di deliberazione Comegna Anna
Mittente: posta-certificata@postecert.it
Data: 13/11/2017 8.50
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/11/2017 alle ore 08:50:49 (+0100) il messaggio
"Proposta di deliberazione Comegna Anna" proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "paola.fischetti@pec.commercialisti.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 469D7A53-AC01-13CC-5F95-5500CD42A56C@telecompost.it

Allegati:

postacert.eml	938 kB
daticert.xml	1,3 kB

Oggetto: CONSEGNA: Proposta di deliberazione Comegna Anna
Mittente: posta-certificata@postecert.it
Data: 13/11/2017 8.50
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/11/2017 alle ore 08:50:49 (+0100) il messaggio
"Proposta di deliberazione Comegna Anna" proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "luciano.latartara@pec.commercialisti.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 469D7A53-AC01-13CC-5F95-5500CD42A56C@telecompost.it

Allegati:

postacert.eml	938 kB
daticert.xml	1,3 kB